

COMUNE DI MONTERONI DI LECCE
Provincia di Lecce

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA
COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEL
FONDO INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE**

(art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dall'art. 76 del D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56)

(approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. __ del __.__.2022)

*Regolamento comunale per la Costituzione e la ripartizione del fondo Incentivi per le funzioni tecniche
(art. 113 del d.lgs. N. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii)*

Il presente Regolamento è emanato ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 (pubblicato nel S.O. n. 10 alla G.U. 19 aprile 2016, n. 91), come modificato dall'art. 76 del D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56, e si applica nel caso di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture.

All'interno del presente Regolamento il Codice dei contratti pubblici approvato con D.Lgs. n. 50/2016 e oggetto di disposizioni integrative e correttive ad opera del D.Lgs. 56 del 2017 e ss.mm.ii., viene menzionato semplicemente come "Codice".

Nella stesura del presente Regolamento si sono rispettate le linee-guida fornite dal quaderno ANCI del 12.05.2018 e si è accolto l'intervento nomofilattico della Sezione Autonomie della Corte dei Conti, nella cui delibera n. 6/2018 è espresso il seguente importante principio di diritto: *"Gli incentivi disciplinati dall'art. 113 del D.Lgs. n. 50 del 2016 nel testo modificato dall'art. 1, comma 526, della legge n. 205 del 2017, erogati su risorse finanziarie individuate ex lege facenti capo agli stessi capitoli sui quali gravano gli oneri per i singoli lavori, servizi e forniture, non sono soggetti al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici dall'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75 del 2017"*.

PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Destinazione del fondo

1. Le amministrazioni, all'interno del quadro economico di ogni intervento riferito a lavori, servizi e forniture, prevedono una quota massima del 2% sull'importo posto a base di gara.
2. Detto importo confluisce in un apposito fondo all'interno del quale la quota dell'80% ha destinazione vincolata a uno specifico progetto; la restante quota del 20% può essere considerata assieme ad altre quote per contribuire complessivamente agli obiettivi di legge secondo le modalità definite dall'amministrazione. Non sono ammessi, riguardo a tale ultima percentuale, utilizzi diversi da quelli previsti dalla legge.
3. L'ammontare delle risorse che alimentano il fondo è previsto nel progetto di fattibilità tecnico economica o, qualora mancante, nei successivi livelli di progettazione, nel quadro economico dell'opera come definito dall'art. 16 del DPR n. 207/2010.
4. Per le acquisizioni di beni e servizi l'importo è stabilito nei relativi documenti di progetto.

Art. 2 - Destinatari

1. La quota dell'80% di ciascun progetto è destinata ad incentivare l'attività dei soggetti, dipendenti dell'ente, che svolgono le funzioni tecniche richieste dall'art. 113, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
2. Sono destinatari della quota del fondo incentivante i seguenti soggetti:
 - responsabile unico del procedimento (RUP);
 - soggetti incaricati della programmazione della spesa per lavori, servizi e forniture;
 - soggetti che effettuano la verifica preventiva di progettazione di cui all'art. 26 del Codice;
 - soggetti incaricati della predisposizione degli atti di gara, e di controllo delle procedure di gara a termini degli artt. 32 e 33 del Codice;
 - soggetti incaricati della direzione dei lavori;
 - soggetti incaricati della direzione dell'esecuzione;
 - soggetti incaricati del collaudo tecnico amministrativo o del certificato di regolare esecuzione;
 - soggetti incaricati del collaudo statico;
 - soggetti incaricati della verifica di conformità;
 - i collaboratori dei suddetti soggetti.

Art. 3 - Costituzione gruppo di lavoro

1. L'Ente, in relazione alla propria organizzazione individua con apposito provvedimento del dirigente o responsabile competente, la struttura tecnico amministrativa destinataria dell'incentivo

riferito allo specifico intervento, identificando il ruolo di ciascuno dei dipendenti assegnati, anche con riguardo alle funzioni dei collaboratori.

2. Possono essere destinatari dell'incentivo tecnico anche i dipendenti a tempo determinato compresi nella struttura di cui al punto precedente.

3. In relazione agli adempimenti per ciascuno previsti, sono indicati i tempi per provvedere, anche mediante rinvio ai documenti di gara.

4. Al fine di valorizzare la professionalità dei dipendenti, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di appalto.

5. Eventuali modifiche alla composizione della struttura in questione possono essere apportate dal dirigente o responsabile competente, dando conto delle esigenze sopraggiunte. Nel relativo provvedimento è dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono imputate, e delle attività trasferite ad altri componenti la struttura in esame.

6. I dipendenti indicati nel provvedimento assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività assegnate.

7. Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35-bis del D.Lgs. n. 165/2001. Il Dirigente che dispone l'incarico è tenuto ad accertare la sussistenza delle citate situazioni.

Art. 4 - Principi di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. La suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta e al contributo apportato dai dipendenti coinvolti e motivata in sede di rendiconto nelle apposite schede riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura. Vedasi al riguardo la Tabella 1 in Allegato A).

Art. 5 - Modulazione del fondo

1. Il fondo di ciascun intervento è costituito da una somma non superiore al 2% modulata sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posto a base di gara, iva esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione (e comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell'Amministrazione), da riconoscere per le attività indicate dalla legge.

Art. 6 - Esclusione dalla disciplina di costituzione del fondo

1. Non incrementano il fondo per incentivare le funzioni tecniche:

- a) gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata, anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;
- b) i lavori in amministrazione diretta;
- c) i lavori “puntuali” di importo inferiore a 40.000,00 euro;
- c-bis) i lavori “a rete” di importo inferiore a 20.000,00 euro;
- d) gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a 40.000,00 euro;
- e) le procedure affidate direttamente ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del Codice (a prescindere dalla natura, dalla categoria dell’affidamento e dagli importi);
- f) i contratti esclusi dall’applicazione del Codice a termini dell’art. 17.

Art. 7 - Suddivisione in lotti

1. In caso di appalti divisi per lotti, la disciplina del presente regolamento si applica in relazione a ciascun lotto che sia qualificato come “funzionale” (art. 3, c. 1, lett. gg), ovvero “prestazionale” (art. 3, c.1, lett. gggggg).

Art. 8 - Centrali di committenza (CUC)

- 1. In caso di attività svolta da centrali di committenza (CUC), alle stesse è attribuito un incentivo in misura non superiore al 25 % del fondo incentivante complessivo previsto per le singole acquisizioni dal presente Regolamento (art. 113 c. 5 del Codice).
- 2. La quota di cui al comma 1 è assegnata su richiesta della Centrale (art. 113 c. 5 del Codice) che indichi le attività incentivabili tra quelle di cui all’art. 37 del Codice.
- 3. La quota assegnata alla Centrale è portata in detrazione a quella spettante al personale dell’Ente le cui funzioni sono trasferite alla stessa Centrale.

FONDO PER LAVORI

Art. 9 - Presupposto per l’attribuzione dell’incentivo

- 1. Presupposto per la destinazione al fondo e successiva attribuzione dell’incentivo è l’inserimento dell’intervento nel programma annuale dei lavori pubblici.
- 2. Per i lavori di importo oltre 1.000.000 euro è richiesto il provvedimento di approvazione del progetto di fattibilità tecnico economica.
- 3. L’incentivo è previsto anche per le opere dichiarate urgenti ai sensi dell’art. 163 del Codice dei contratti.

Art. 10 - Graduazione del fondo incentivante

1. Ai fini della graduazione del fondo per i lavori viene fatto riferimento, per un verso alla distinzione operata dal Codice tra “lavori a rete” e “lavori puntuali”, e per altro verso, all’importo a base di gara.
2. La percentuale massima stabilita dal D.Lgs. 50/2016 è così graduata in ragione della complessità dell’opera o della tipologia del lavoro da realizzare:

Opere puntuali

- da euro 40.000,00 (soglia minima prevista nel Regolamento) a euro 2.000.000,00 percentuale del 2,00 %
- da euro 2.000.000,00 (importo di cui al punto precedente) a soglia comunitaria percentuale del 1,80 %
- importo superiore alla soglia comunitaria percentuale del 1,60 %

Opere a rete

- da euro 20.000,00 (soglia minima prevista nel Regolamento) a euro 1.500.000,00 percentuale del 2,00 %
- da euro 1.500.000,00 (importo di cui al punto precedente) a soglia comunitaria percentuale del 1,80 %
- importo superiore alla soglia comunitaria percentuale del 1,60 %

3. Alimentano il fondo, inoltre, i seguenti interventi:
 - a) interventi di ristrutturazione, di restauro e di risanamento conservativo di opere esistenti sia a rete che puntuali, di riqualificazione o rigenerazione urbana con importi pari o inferiori ad euro 1.000.000,00: percentuale del 2,00 %;
 - b) interventi di ristrutturazione, di restauro e di risanamento conservativo di opere esistenti sia a rete che puntuali, di riqualificazione o rigenerazione urbana con importi superiori a euro 1.000.000,00: percentuale del 1,80 %.
 - c) interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria con importi superiori a 40.000 euro: percentuale del 1,50 %.

Art. 11 - Disciplina delle varianti

1. Le varianti conformi all’art. 106, comma 1, del Codice contribuiscono a determinare l’incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente progetto, sempre che comportino opere aggiuntive e uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all’importo a base d’asta. L’incentivo è calcolato sull’importo delle maggiori somme rispetto a quelle originarie a base d’asta. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la variante.

2. Non concorrono ad alimentare il fondo quelle varianti che si sono rese necessarie a causa di errori o omissioni del progetto esecutivo quali definite dall'art. 106 del Codice.

Art. 12 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo sono di norma attribuiti fra i diversi ruoli del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, e definiti in relazione alle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere.

Prospetto per opere o lavori		
Attività (art. 113, comma 2)		Peso dell'attività nell'ambito della quota destinata al fondo
a)	Programmazione della spesa per investimenti	5%
b)	Verifica preventiva dei progetti , di predisposizione e di controllo delle procedure di bando	5%
c)	Predisposizione e controllo delle procedure di gara	10%
d)	Responsabile unico di procedimento e collaboratori	35%
e)	Controllo esecuzione contratti pubblici	10%
f)	Direzione dei lavori (art. 101) <i>La figura può essere coadiuvata da uno o più direttori operativi e da ispettori di cantiere. Il D.L. può svolgere le funzioni di CSE; altrimenti le funzioni sono svolte da un direttore operativo</i>	20%
g)	Collaudo tecnico-amministrativo/Collaudo tecnico-funzionali (art. 102, c. 6)	8%
h)	Collaudo statico (art. 102, c. 6)	7%
Totale		100%

2. Qualora il collaudo tecnico-amministrativo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione a firma del Direttore Lavori (ipotesi che a termini del Codice potrebbe verificarsi per lavori di importo non superiore a 500.000,00 euro), il 50% della corrispondente aliquota g) andrà sommata all'aliquota f), mentre il restante 50% incrementa il fondo di cui al comma 4 dell'art. 113 del Codice e di cui all'art. 31 del presente Regolamento.

3. Nei casi di affidamenti degli incarichi di direzione lavori, collaudo tecnico-amministrativo e/o collaudo statico all'esterno, nei confronti dei soggetti di cui all'art. 46 del Codice purché non dipendenti da pubbliche amministrazioni o da altre amministrazioni aggiudicatrici, i singoli

coefficienti di cui alle lettere f), g) e h) del prospetto di cui al comma 1, anche in ragione di quanto riportato al successivo art. 20, incrementano il fondo e saranno ripartiti nella misura che segue:

- il 50% andrà ad incrementare l'aliquota c) spettante al RUP (in quanto comunque incaricato delle procedure di affidamento dei rispettivi incarichi all'esterno);
- il restante 50% andrà ad incrementare la parte del fondo incentivante di cui al comma 4 dell'art. 113 del Codice e di cui all'art. 31 del presente Regolamento.

FONDO PER ACQUISIZIONE DI SERVIZI E FORNITURE

Art. 13 - Presupposto per l'attribuzione dell'incentivo

1. Presupposto per la destinazione al fondo e successiva attribuzione dell'incentivo è l'inserimento dell'intervento nel programma biennale di forniture e servizi come definito all'art. 3 c. 1 lettera ggggg-quinquies) del Codice.
2. Per le acquisizioni di servizi e di forniture di importo superiore ad euro 100.000 è richiesto il documento di progettazione di servizi e/o forniture.
3. Dalla entrata in vigore dell'obbligo di adozione del programma biennale degli acquisti e forniture, ai fini della determinazione dell'incentivo si fa riferimento ai documenti di progettazione e di programmazione.

Art. 14 - Criteri per la costituzione e ripartizione del fondo per servizi e forniture

1. Ai sensi di quanto previsto dal comma 3 dell'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. viene costituito un fondo per l'incentivazione delle funzioni tecniche relative a servizi e forniture, costituito da una somma non superiore al 2% modulata sull'importo dei servizi e forniture posto a base di gara, iva esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione (comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione).

Art. 15- Condizioni per l'attribuzione dell'incentivo

1. La finalità del fondo è di incentivare gli appalti di servizi e forniture di importo superiore a euro 40.000. In ogni caso, a termini dell'art. 113 comma 2 ultimo periodo del Codice, ai fini dell'incentivo per servizi e forniture, deve essere stato nominato il direttore dell'esecuzione del contratto (DEC).
2. Presupposto per il riconoscimento dell'incentivo, oltre alle condizioni sopra indicate, è la previsione delle acquisizioni nei documenti di programmazione dell'amministrazione.

Art. 16 - Graduazione del fondo incentivante

1. La graduazione della percentuale da destinare al fondo viene stabilita in relazione all'importo a base d'asta dell'appalto.
2. La percentuale massima stabilita dal D.Lgs. n. 50/2016 è così graduata in ragione dell'importo dei servizi e delle forniture da acquisire:
 - a) da euro 40.000 alla soglia comunitaria: 2 %;
 - b) dalla soglia comunitaria in poi: 1,80 %;
3. Si ritiene di graduare la percentuale da destinare al fondo in misura inversa all'importo dell'acquisizione (a importi più alti corrisponde una % più bassa).

Art. 17 - Modalità di definizione del fondo incentivante

1. L'incentivo per funzioni tecniche relativo alle forniture e ai servizi, corrispondente alle percentuali di cui all'art. 16, applicate agli importi delle forniture e servizi posti a base di appalto, iva esclusa, è quantificato in fase di progettazione ed inserito nel quadro economico del costo preventivato; esso comprende anche gli oneri riflessi a carico dell'Ente ed il contributo IRAP e confluisce nel fondo di cui all'art. 1 del presente regolamento.

Art. 18 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo sono attribuiti fra i diversi ruoli nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, e definiti in relazione alle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere.

Attività (art. 113, comma 2)		Peso dell'attività nell'ambito della quota destinata al fondo
a)	Programmazione della spesa per acquisti di servizi e forniture in esecuzione del Codice dei contratti pubblici	20%
b)	Predisposizione e controllo procedure di gara	15%
c)	Responsabile unico del procedimento e collaboratori	35%
d)	Direzione dell'esecuzione	20%
e)	Verifica di conformità	10%
Totale		100%

NORME COMUNI

Art. 19 - Esclusione del personale dirigenziale dalla ripartizione dell'incentivo

1. Ai sensi dell'art. 113, comma 3, ultimo periodo del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. è escluso dalla ripartizione dell'incentivo il personale con qualifica dirigenziale.
2. Ove intere fasi siano realizzate completamente dal personale dirigenziale, le relative quote di incentivo costituiscono economia; ove invece, oltre al dirigente, partecipino alle prestazioni collaboratori che non rivestano tale profilo, la quota da distribuire agli stessi è quantificata nella misura del 50 % dell'aliquota prevista per la corrispondente funzione.

Art. 20 - Disciplina delle attività svolte in forma "mista"

1. In caso di attività svolte da personale interno ed esterno all'ente, la percentuale del compenso per i dipendenti interni è calcolata su base "teorica", quindi tenendo conto anche dell'apporto della figura esterna con la quota teoricamente a questa spettante. La restante quota è attribuita al personale interno tenendo comunque conto di eventuali correttivi a vantaggio di queste figure per maggiori attività, come accertate dal RUP d'intesa con il Dirigente/Responsabile del settore.

Art. 21 - Violazione degli obblighi di legge o di regolamento

1. I responsabili delle funzioni incentivate che violino gli obblighi posti a loro carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolgano i compiti assegnati con la dovuta diligenza sono esclusi dalla ripartizione dell'incentivo previsto dall'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 22 - Criteri di riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione

1. Qualora durante le procedure per l'affidamento di lavori si verificano ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.
2. Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione, con esclusione di quelli derivanti dalle cause previste dall'articolo 106, comma 1, del Codice, l'incentivo riferito alla direzione lavori ed al RUP ed ai loro collaboratori è ridotto di una quota come determinata nella tabella allegata.
3. Qualora in fase di realizzazione dell'opera non vengano rispettati i costi previsti nel quadro economico del progetto esecutivo, depurato del ribasso d'asta offerto, e l'aumento del costo non sia conseguente a varianti disciplinate dall'articolo 106, comma 1, del Codice (ovvero sia dovuto ad errori imputabili al direttore lavori e suoi collaboratori e al collaudatore), al Responsabile del procedimento, all'ufficio della Direzione dei lavori e al Collaudatore, se individuato, sarà corrisposto un incentivo decurtato delle percentuali come determinate nella tabella allegata.

4. Qualora durante l'affidamento di contratti di servizi e forniture si verificano ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.

5. Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione dei contratti di servizi e di forniture, danni a cose o a persone, problematiche relative alle modalità di consegna od esecuzione dei servizi o un aumento dei costi inizialmente previsti a seguito di responsabilità collegate all'esercizio delle attività, l'incentivo, riferito alla quota della direzione dell'esecuzione, del RUP e loro collaboratori, è ridotto di una quota come determinata nella tabella sottostante:

<i>Tipologia incremento</i>	<i>Misura dell'incremento dei ritardi e/o dell'incremento dei costi per responsabilità del RUP/DEC</i>	<i>Riduzione incentivo</i>
Tempi di esecuzione	Entro il 20% del tempo contrattuale	10%
	Dal 21% al 40% del tempo contrattuale	30%
	Oltre il 40% del tempo contrattuale	50%
Costi di realizzazione	Entro il 20% dell'importo contrattuale	20%
	Dal 21% al 40% dell'importo contrattuale	40%
	Oltre il 40% dell'importo contrattuale	60%

Art. 23 - Principi in materia di valutazione

1. L'incentivo è attribuito ad ogni soggetto destinatario secondo le quote in tabella. Ai fini della attribuzione il responsabile tiene conto:

- del rispetto dei tempi richiesti per la specifica attività di cui ciascuno è investito;
- della completezza della funzione svolta;
- della competenza e professionalità dimostrate;
- delle attività relazionali intercorse tra i soggetti facenti parte della struttura con il fine di assicurare la celerità e l'efficienza delle varie fasi del processo.

2. Gli elementi che incidono sulla valutazione da parte del Responsabile, ai fini dell'attribuzione della misura dell'incentivo, contengono adeguate motivazioni.

3. Il riepilogo annuale dei provvedimenti di liquidazione è trasmesso al Sindaco e all'OIV/Nucleo di valutazione per quanto di rispettiva competenza.

Art. 24 - Coincidenza di funzioni

1. Per i casi in cui sullo stesso soggetto vengano a confluire più funzioni separatamente considerate ai fini dell'incentivo, si sommano le relative percentuali.

2. Nei seguenti casi di cumulo di funzioni, si determina un abbattimento del 5% sulla percentuale più bassa:

- a) coincidenza tra funzione di RUP e attività di programmazione (art. 31, c. 3);

- b) rilascio da parte del RUP del certificato di regolare esecuzione per forniture e servizi (art. 102, c. 2);
- c) espletamento da parte del RUP delle funzioni di direttore dell'esecuzione (art. 111, c. 2, e delibera ANAC n. 1096/2016);
- d) svolgimento da parte del RUP delle funzioni di Direttore dei lavori (delibera ANAC n. 1096/2016);
- e) svolgimento da parte del RUP della verifica preventiva della progettazione (art. 26, c. 6, lett. d).

Art. 25 - Funzioni articolate e singole

1. Qualora una funzione venga svolta da più figure (es. RUP e collaboratori, Direttore lavori e direttori operativi, ecc.), compete alla figura principale attestare il ruolo e il livello di partecipazione svolto dagli altri soggetti assegnati alla funzione, e indicare, all'interno della percentuale assegnata, le quote da attribuire a ciascuno.
2. La ripartizione dell'incentivo avviene secondo la Tabella 1 riportata in Allegato A)
3. In assenza di collaboratori o altre figure richieste per l'attività specifica, la totalità della quota viene corrisposta, ricorrendone i presupposti, al responsabile dell'attività.

Art. 26 - Sostituzione di un dipendente addetto alla struttura

1. Nella circostanza motivata di sostituzione di un dipendente addetto alla struttura, il subentrante acquisisce il diritto all'incentivo in proporzione all'attività svolta come attestato dalla figura di riferimento ovvero dal dirigente o responsabile del servizio.

Art. 27 - Liquidazione dell'incentivo

1. La liquidazione del compenso è effettuata dal dirigente/responsabile competente, su proposta del Responsabile Unico del Procedimento, previa presentazione delle schede riferite alle funzioni svolte, agli uffici del Personale per gli adempimenti di natura retributiva e per quelli stabiliti dalla contrattazione decentrata integrativa.
2. L'incentivo viene corrisposto per le attività effettivamente svolte e quindi anche in caso di mancata realizzazione del lavoro o di mancata acquisizione del servizio/fornitura.
3. La liquidazione dell'incentivo ordinariamente avviene alla scadenza dell'anno di riferimento (anno di approvazione del programma annuale per i lavori e della previsione dell'acquisizione della fornitura/servizio nel bilancio dell'ente) per le fasi già svolte. È comunque possibile procedere, qualora non si sia potuto operare secondo quanto riportato al primo periodo, alla liquidazione entro il biennio successivo a quello di riferimento.

4. Il dirigente/responsabile del servizio, previa verifica delle funzioni svolte dai singoli partecipanti alla struttura, liquida le percentuali corrispondenti alle attività effettivamente svolte.

5. Per quanto riguarda le ulteriori attività da realizzare (D.L., collaudi, funzione del RUP relativa alla fase dell'esecuzione, ecc.) le stesse saranno liquidate successivamente alla redazione e approvazione dello stato finale e dei collaudi, ovvero della verifica di conformità.

6. Ai fini della liquidazione, il RUP predispone una scheda per ciascun dipendente addetto alle singole funzioni, contenente almeno:

- tipo di attività da svolgere;
- percentuale realizzata;
- tempi previsti e tempi effettivi;
- tempistica dell'invio dei risultati dell'attività svolta ai fini dell'attuazione delle fasi successive.

In caso di più dipendenti, la scheda può essere anche cumulativa purché rispetti le indicazioni minime di cui al fac-simile è riportato in Allegato B). In ogni caso, la scheda contiene la richiesta di corresponsione dell'incentivo ed è vistata per regolarità dal RUP.

7. Alla liquidazione dei corrispettivi dovuti provvede il Responsabile di Settore con propria determina, sulla base dell'istruttoria promossa dal RUP e dei contenuti trasmessi con la scheda di cui al comma 6 debitamente compilata. Qualora il Responsabile di Settore figuri tra i soggetti destinatari di liquidazione di funzioni incentivanti, fermo restando quanto previsto ai precedenti commi e ferma restando la compilazione della scheda a cura del RUP, alla liquidazione provvederà il funzionario titolare di P.O. che sia stato formalmente incaricato con provvedimento dell'Ente di sostituire detto Responsabile in ipotesi di assenza o impedimento.

Art. 28 - Conclusione di singole operazioni

1. Le prestazioni sono da considerarsi completamente rese:

- a) per la programmazione della spesa per investimenti, con l'emanazione del relativo provvedimento;
- b) per la verifica dei progetti, con l'invio al RUP della relazione finale di verifica;
- c) per le procedure di bando, con la pubblicazione del provvedimento di efficacia dell'aggiudicazione;
- d) per l'esecuzione dei contratti in caso di forniture e servizi, con l'espletamento delle verifiche periodiche;
- e) per la direzione lavori, con l'emissione del certificato di ultimazione lavori;
- f) per il collaudo statico, con l'emissione del certificato;
- g) per il collaudo tecnico-amministrativo, con l'emissione del certificato di collaudo finale;
- h) per le verifiche di conformità, con l'emissione della certificazione di regolare esecuzione.

Art. 29 - Liquidazione - limiti

1. Gli incentivi complessivamente corrisposti in un anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, relativi ad incarichi eseguiti non possono superare l'importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo (art. 113 c. 3 del D.Lgs. 50/16). Per trattamento annuo lordo si intende il trattamento fondamentale e il trattamento accessorio di qualunque natura, fissa e variabile, escluso quello derivante dagli incentivi medesimi.
2. Qualora gli incentivi calcolati sulla base del presente articolo eccedano il limite di cui al comma precedente le relative eccedenze non potranno essere corrisposte negli anni successivi e costituiscono economie per l'amministrazione.

Art. 30 - Informazione e confronto

1. L'ufficio personale fornisce con cadenza annuale informazione scritta alla Rappresentanza Sindacale Unitaria e alle Organizzazioni Sindacali in merito ai compensi di cui al presente regolamento, in forma aggregata o anonima, così come previsto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 18 luglio 2013, n. 358.

Art. 31 - Fondo per l'innovazione

1. Il 20% del Fondo di cui all'art. 1 del presente Regolamento e di cui all'art. 113 comma 1 del Codice, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, o dalla quota-parte vincolata in caso di cofinanziamenti, è destinato all'innovazione e in particolare per le seguenti attività e beni:
 - a) acquisto di strumentazioni, quali ad esempio hardware e attrezzature informatiche (plotter, computer desktop, tablet, computer laptop, strumenti di rilievo, di calcolo e di misurazione, ecc.), software (licenze CAD, licenze programmi BIM, licenze programmi di calcolo strutturale, di diagnosi energetica, di gestione integrata e automatizzata di PEF e di ulteriori piani di verifica e controllo, ecc.) e tecnologie funzionali a progetti di innovazione e di digitalizzazione delle attività dell'Ente;
 - b) implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;
 - c) attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196;
 - d) svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e con gli Istituti scolastici superiori.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 32 - Campo di applicazione e disciplina transitoria

1. Per le attività svolte a decorrere dalla data di entrata in vigore del Codice e fino alla data di approvazione del presente Regolamento, sarà possibile procedere alla costituzione del Fondo e alla liquidazione dell'incentivo, alle condizioni e con le modalità riportate nel presente Regolamento, solo ove il relativo finanziamento sia stato previsto nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo Progetto o programma di acquisizioni.
2. E' esclusa in ogni caso l'applicabilità del Regolamento per le attività connesse a contratti già sottoscritti alla data di entrata in vigore del Codice.
3. Le norme di cui al presente Regolamento non si applicano agli incentivi legati all'attività di progettazione interna, spettanti ai dipendenti incaricati ed ai loro collaboratori, per le attività inerenti alle opere affidate o disposte fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 90/2014, ovvero fino al 18 agosto 2014, che saranno erogati secondo la disciplina di cui all'ex art. 92, commi 5 e 6, del D.Lgs. n. 163/2006 e sulla base dei criteri previsti nell'apposito previgente Regolamento Comunale.
4. Le norme di cui al presente Regolamento non si applicano altresì agli incentivi per incarichi di progettazione di opere affidati o disposti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 90/2014, ovvero dal 19 agosto 2014 e fino al 18 aprile 2016, data di pubblicazione del D.Lgs. n. 50/2016, che saranno erogati secondo la disciplina di cui all'ex art. 13-bis del D.L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, nella L. n. 114/2014.
5. Il presente Regolamento si applica, invece, alle funzioni tecniche di cui all'art. 1, comma 2, del presente regolamento, affidate successivamente alla data di entrata in vigore della D.Lgs. n. 50/2016, ovvero a partire dal 19/04/2016, ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Ente, pubblicazione che segue all'avvenuta esecutività ai sensi di legge della deliberazione di adozione.

TABELLA 1
Ripartizione incentivo

TABELLA RIPARTIZIONE INCENTIVO		LAVORI		SERVIZI E FORNITURE	
		100%	€ -	100%	€ -
1)	Programmazione spesa per investimenti	5%	€ 0	20%	€ 0
	a) RUP/Responsabile	70%	€ 0	70%	€ 0
	b) Collaboratore	30%	€ 0	30%	€ 0
2)	Valutazione preventiva progetti	5%	€ 0		
	a) RUP/Responsabile	70%	€ 0		
	b) Collaboratore	30%	€ 0		
3)	Predisposizione e controllo procedure di gare	10%	€ 0	15%	€ 0
	a) RUP/Responsabile	70%	€ 0	70%	€ 0
	b) Collaboratore	30%	€ 0	30%	€ 0
4)	Attività di RUP	35%		35%	
	a) RUP	70%	€ 0	70%	€ 0
	b) Collaboratore	30%	€ 0	30%	€ 0
5)	Controllo esecuzione dei contratti pubblici	10%	€ 0		
	a) RUP	70%	€ 0		
	b) Collaboratore	30%	€ 0		
6)	Direzione lavori (*)/Direzione Esecuzione	20%	€ 0	20%	€ 0
	a) Direttore Lavori o Direttore dell'Esecuzione	70%	€ 0	70%	€ 0
	b) Collaboratore	30%	€ 0	30%	€ 0
7)	Per la fase di collaudo o verifica di conformità	15%	€ 0	10%	€ 0
	a) Collaudatore o Certificatore regolare esecuzione	80%	€ 0	80%	€ 0
	b) Collaboratore	20%	€ 0	20%	€ 0

N.B.:

- Qualora non siano nominate una o più figure (collaboratore e/o collaudatore) le percentuali ad essi attribuite saranno percepite da chi materialmente svolge l'attività
- Le percentuali di ripartizione tra i soggetti interessati dipenderanno dall'organizzazione di ogni ufficio. La ripartizione tra soggetti all'interno della stessa casella si intende in parti uguali se non disposto diversamente dal provvedimento di nomina.
- (*) Nel caso in cui nell'Ufficio di D.LL. siano nominati più di uno fra Direttori Operativi e/o Ispettori di cantiere, alla percentuale prevista per la Direzione Lavori si applica la seguente ripartizione:
 - Direttore Lavori 50%
 - Direttori Operativi 35%
 - Ispettori di cantiere 15%

Fac-simile scheda calcolo incentivi

Oggetto intervento: _____		
CUP: _____	CIG: _____	
Tipologia intervento: <input type="checkbox"/> Lavori	<input type="checkbox"/> Servizi	<input type="checkbox"/> Forniture

• **1^a fase - Elencazione Gruppo di lavoro:**

1.
2.
3.

• **2^a fase – Compilazione della seguente:**

Tabella 2

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.
Attività incentivabile di cui all'art. 12 del Regolamento	Soggetto/i di cui al/i n. ... <i>(il n.... del soggetto che ha svolto la relativa attività riportata in colonna A. corrisponde a quello riportato nel Gruppo di lavoro)</i>	Mansione del soggetto <i>(ad es. RUP, collaboratore,)</i>	Percentuale di attività realizzata dal soggetto <i>(parametro desunto in base all'art. 12/18 del Reg. e alla Tabella 1 in All. A) riferibile all'operato del singolo soggetto)</i>	Tempi previsti per il completo espletamento dell'attività	Tempi effettivi richiesti per il completo espletamento dell'attività	Data trasmissione esiti attività per fase successiva
lett. a)						
lett. b)						
lett. ...)						

- **3^a fase - Verifica art. 22 (penali)** ⇒ indicazione percentuale totale di decurtazione
- **4^a fase - Verifica art. 24 (coincidenza di funzioni)** ⇒ indicazione percentuale totale di riduzione
- **5^a fase - Determinazione del corrispettivo** (dovuto ad ogni singolo soggetto ai sensi art. 27 ed in funzione delle risultanze della Tabella 2 e delle verifiche ex art. 22 e 24, tenuto conto che la quota-parte del fondo liquidabile è contenuta entro l'80% del fondo complessivo previsto nel Quadro Tecnico Economico dell'intervento e che eventuali economie incrementano il fondo per l'innovazione ai sensi art. 31).

Data _____

Firma del RUP _____